

DECISIONE (UE) 2016/769 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione»), a seguito della sua approvazione nel 1981 ⁽¹⁾.
- (2) L'Unione è parte del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti («protocollo»), a seguito della sua approvazione il 19 febbraio 2004 ⁽²⁾.
- (3) Le parti del protocollo hanno avviato negoziati nel 2007 al fine di migliorare ulteriormente la protezione della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze in questione e i valori limite di emissione applicabili a taluni inceneritori di rifiuti.
- (4) Nel 2009 le parti presenti alla ventisettesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione hanno adottato per consenso le decisioni 2009/1, 2009/2 e 2009/3 che emendano il protocollo.
- (5) Gli emendamenti figuranti nella decisione 2009/3 sono entrati in vigore e sono divenuti effettivi sulla base della procedura accelerata di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del protocollo.
- (6) Gli emendamenti figuranti nelle decisioni 2009/1 e 2009/2 richiedono l'accettazione delle parti del protocollo a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del protocollo.
- (7) L'Unione ha già adottato strumenti concernenti materie trattate dagli emendamenti del protocollo, compreso il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (8) Gli emendamenti del protocollo di cui alle decisioni 2009/1 e 2009/2 dovrebbero pertanto essere accettati a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti («protocollo») sono accettati a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 171 del 27.6.1981, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 81 del 19.3.2004, pag. 35.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GUL 158 del 30.4.2004, pag. 7).

